



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Destra del porto n° 149 – 0541/50121

PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N° 30/2022

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AMBITO PORTUALE DI RIMINI

(testo coordinato con le modifiche/integrazioni introdotte dall'Ordinanza n° 34 in data 16/05/2024)

NOTA: le modifiche/integrazioni sono evidenziate con testo in grassetto

Il sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

VISTA la legge n° 84/1994 e, in particolare, l'art. 8, lett. h, che disciplina la competenza nell'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

TENUTO CONTO che il porto di Rimini appartiene alla 2^a categoria – classe 2^a – serie 2^a in base alla classificazione di cui al Regio Decreto n° 3820 del 11/10/1888; che ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della Legge 28/01/1994, n° 84, relativa al "Riordino della legislazione in materia portuale", lo stesso è classificato "di rilevanza Regionale ed Interregionale" (categoria II – classe III), con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto. Tale classificazione è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna che, con alcuni provvedimenti normativi tra cui la Legge Regionale n. 9/2002 e con le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio", ha ricompreso il porto di Rimini fra quelli di rilevanza regionale ed interregionale, per i quali le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni demaniali marittime sono state attribuite ai Comuni;

VISTA l'area portuale ricadente nella giurisdizione dell'Autorità Marittima nella zona ricompresa tra la foce del canale portuale sino al ponte della Resistenza, ove vi sono spazi di transito veicoli e banchine interessate da attività operative;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con D.P.R. 15 febbraio 1951 n° 328 e, in particolare, gli artt. 30, 50, 54, 68, 80, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice e gli artt. 38, 39, 59, 79 e 80 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte Marittima);

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i. e, in particolare,

	l'art. 6 comma 7 del “Nuovo Codice della Strada” concernente il potere del Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo, di disciplinare con Ordinanza ex art. 59 del Reg. di Esecuzione al Codice della Navigazione la circolazione nelle strade aperte all'uso pubblico in aree portuali;
VISTO	il D.M. in data 8 giugno 1987 recante “Regolamento dell'accesso nelle zone portuali ed Aree Demaniali Marittime”;
VISTI	gli indirizzi nel tempo pervenuti dagli enti centrali anche al fine di chiarire il regime delle competenze a disciplinare la circolazione e la viabilità nell'ambito dei porti, a consentire limitazioni e vincoli all'accesso ai porti alla luce della prioritaria esigenza e necessità di garantire la sicurezza nelle aree portuali;
VISTO	da ultimo, il Dispaccio prot. n° 77712 in data 10/06/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativo ad “Ordinanze di disciplina degli accessi in porto e relativi provvedimenti di autorizzazione”;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c) ed i) del D. Lgs. n° 112/1998, sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, in particolar modo veicolare, ai sensi degli artt. 5 e 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
VISTI	il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale SOLAS '74/'83 recante misure speciali per migliorare la sicurezza marittima, il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), come emendato;
VISTE	le vigenti direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché gli indirizzi e le circolari interpretative relativi al “miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali” e della sicurezza nei porti;
VISTE	le proprie Ordinanze n° 05 in data 10/02/2006, n° 75 in data 31/08/2007 e n° 02 in data 13/02/2017, disciplinanti la circolazione e la sosta veicolare nell'ambito portuale di Rimini;
VISTA	l'Ordinanza prot. n° 21190 del 04/02/2014 del Comune di Rimini, di istituzione di un percorso pedonale sulla sommità della scogliera attestata sulla banchina del molo di Levante;
VISTI	i titoli concessori rilasciati per le aree site nell'ambito portuale di Rimini;
TENUTO CONTO	in particolare della complessa coesistenza nelle medesime aree portuali di attività portuali e di attività ludico-ricreative;
VISTO	il foglio prot. n° 2414 del 01/02/2022 con il quale si è proceduto a chiedere al Comune di Rimini una specifica relazione in merito all'idoneità e compatibilità delle banchine e dei tratti demaniali portuali alla circolazione dei pedoni (con ogni mezzo di circolazione) e della segnaletica, con particolare riguardo all'illuminazione, al manto stradale ed alla mancanza di percorsi e corsie dedicate;
RITENUTO	che il mancato riscontro alle richieste/valutazioni indirizzate ai competenti uffici comunali entro il termine individuato concretizzi silenzio assenso e parere favorevole alle prescrizioni individuate da questa Autorità Marittima;
RITENUTO	necessario aggiornare la vigente disciplina sulla viabilità portuale, anche alla luce del mutato assetto giuridico-amministrativo di alcune aree del porto di Rimini;

RITENUTO	opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza;
RAVVISATA	l'esigenza di stabilire nuovi e più funzionali criteri di regolamentazione per l'accesso di persone e di mezzi in ambito portuale rispetto alle modalità sinora attuate;
CONSIDERATO	che i cambiamenti dell'assetto del porto hanno determinato la necessità di riesaminare il preesistente assetto della disciplina degli accessi al porto, della circolazione nonché della destinazione delle aree all'interno dello stesso, e ne impongono un adeguamento;
RITENUTO	altresì necessario aggiornare le precedenti Ordinanze sulla scorta della realizzazione della pista ciclabile lungo i tratti di banchina presenti, nonché della diversa predisposizione di stalli per la sosta delle autovetture;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso *"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AMBITO PORTUALE DI RIMINI"*, parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza veicolare e pedonale all'interno delle aree portuali, come da specifiche competenze dell'Autorità Marittima, entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 11 maggio 2022; dall'entrata in vigore, sono abrogate e sostituite le Ordinanze nn° 05/2006, 75/2007 e 02/2017 in premessa citate, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

Gli interessati, con l'esecuzione dell'attività posta in essere, assumono implicitamente formale impegno di accettazione di tutti gli obblighi e le prescrizioni indicati nella presente Ordinanza, nonché di assunzione di responsabilità per i danni che ne dovessero direttamente o indirettamente derivare; i trasgressori saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della Strada ovvero degli artt.1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, manlevando l'Autorità marittima da ogni responsabilità e fatta salva la possibilità di procedere alla rimozione forzata del veicolo, disciplinata dall'art.159 del C.d.S.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante la sua pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/rimini nonché con l'opportuna diffusione tramite pec/e-mail agli enti/operatori a vario titolo interessati.

Rimini, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AMBITO PORTUALE DI RIMINI

Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta (come definiti dal vigente Codice della Strada) dei veicoli e delle persone nelle seguenti aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito portuale di Rimini:
 - A. Piazzale Boscovich e Molo di Levante, oltre l'accesso veicolare da via Destra del Porto;
 - B. Area portuale di via Destra del porto (area estesa dalla "Darsenetta Club Nautico" al ponte della Resistenza, compresa tra il ciglio banchina e la pista ciclabile esclusa);
 - C. Banchina di via Sinistra del porto, nell'area compresa tra il ciglio banchina e la linea gialla;
 - D. Area cantieri in via Sinistra del porto, oltre la linea di accesso;
 - E. Viale Ortigara, nell'area compresa tra il ciglio banchina adiacente lo scalo di alaggio e la linea gialla, inclusa l'area circostante il ristorante denominato "4 Colonne".
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento in materia di circolazione stradale, si fa espresso rinvio al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione e norma relative.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Per "veicolo" si intende: il mezzo meccanico di qualsiasi specie così come individuato dal Codice della Strada (articoli 46 e 47).
2. Per "utenti portuali" si intendono:
 - a) i titolari e dipendenti delle aziende/ditte che operano nel porto di Rimini;
 - b) i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione che svolgono la loro attività in ambito portuale;
 - c) i soggetti iscritti nel registro sommozzatori tenuto dalla Capitaneria di Porto di Rimini o comunque autorizzati ad operare nel Compartimento Marittimo di Rimini;
 - d) i titolari delle concessioni demaniali marittime assentite in ambito portuale;
 - e) armatori, e/o loro rappresentanti, delle unità navali che fanno base o scalo nel porto di Rimini, nonché i marittimi imbarcati sulle unità;
 - f) proprietari e/o marittimi imbarcati su unità da diporto;
 - g) i dipendenti della/e società incaricata/e dei servizi d'interesse generale in area portuale autorizzati.

3. Per “operatori marittimi” si intendono:
 - a) i consulenti chimici di porto;
 - b) personale di organismi riconosciuti o affidati per il traffico mercantile, da pesca e da diporto;
 - c) fornitori di bordo o loro rappresentanti;
 - d) raccomandatari/agenti marittimi;
 - e) tecnici di aziende specializzate nella riparazione navale designate dai rispettivi cantieri, nonché tecnici di aziende operanti nel settore marittimo.
4. Per “linea gialla” si intende: linea longitudinale continua e parallela al ciglio banchina, ove esistente, di colore giallo, segnalante area di lavoro e operativa e caratterizzata da un maggior rischio. Ove non segnalata, l'area di lavoro/operativa è da ritenersi compresa tra il ciglio banchina e metri 3 (tre) o, nelle aree ristrette, metri 1,5 (unovirgolacinque).

Articolo 3

DISCIPLINA GENERALE DELLA VIABILITÀ PEDONALE

1. Nell'ambito portuale di Rimini è ammessa la circolazione dei pedoni, ad esclusione delle seguenti aree/zone:
 - a) area compresa tra il ciglio banchina e la linea gialla, ove realizzata.
In assenza della linea gialla, tale distanza è da intendersi pari a metri 3 (tre) o, in caso di spazi più ristretti, metri 1,5 (unovirgolacinque);
 - b) all'interno di tutta l'area cantieri di via Sinistra del porto, fatta eccezione per il personale autorizzato;
 - c) aree soggette a disposizioni di “security portuale”, fatta eccezione per il personale autorizzato;
 - d) aree destinate al parcheggio di veicoli e deposito di materiali da lavoro o di unità navali alate;
 - e) aree assentite in concessione, in assenza di espressa autorizzazione del soggetto gestore;
 - f) a meno di metri 10 (dieci) da unità navali impegnate in operazioni di ormeggio e/o disormeggio ed operazioni commerciali in genere;
 - g) a meno di metri 5 (cinque) da autocisterne e relative dotazioni durante il trasferimento di sostanze combustibili;
 - h) nel raggio di azione di mezzi da lavoro e/o qualunque altro mezzo meccanico anche di sollevamento (nonché all'interno o in prossimità di aree di lavoro o di manutenzioni o di spazi comunque interdetti).
2. Le banchine e tutte le aree portuali sono per definizione “zone operative” e “di lavoro”, non prioritariamente destinate al transito pedonale per il quale sono individuati percorsi specifici dalla locale civica amministrazione in aree immediatamente adiacenti le zone portuali.
3. Tenuto conto della oggettiva difficoltà di interdire l'accesso ed il transito nelle aree portuali, strettamente interconnesse e collegate naturalmente a tratti di lungomare e a viabilità comunale, i pedoni hanno l'obbligo di circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere e prestando comunque attenzione al piano di calpestio, evitando di recare eventuali ostacoli/impedimenti e prestando la massima attenzione alla conduzione di passeggini/carrozzine.

4. Restano fermi al riguardo le responsabilità e gli obblighi di vigilanza di soggetti minori da parte di genitori/tutori/coordinatori di gruppi e chiunque ne abbia titolo.
5. Fermo restando in ogni caso il diritto di precedenza dei pedoni rispetto ad autoveicoli e mezzi, è fatto obbligo ai pedoni di prestare in ogni caso la massima attenzione ad eventuali veicoli/motocicli/ciclomotori sopraggiungenti, stazionanti o in manovra.
6. I pedoni sono, in ogni caso, tenuti a regolare la propria andatura in funzione del manto stradale, delle condizioni meteorologiche, dell'illuminazione e della viabilità con particolare riguardo alle attività portuali (cantieristica, movimentazione e trasporto di materiali con mezzi meccanici, ecc.) prestando la massima attenzione all'accidentale caduta in acqua in mancanza di recinzioni o barriere d'interdizione sul ciglio banchina.
7. L'Autorità marittima si riserva la facoltà di limitare e/o interdire, in casi di particolare necessità ed anche senza obbligo di preavviso, il transito pedonale nell'ambito portuale per prioritarie esigenze di sicurezza.
8. È inoltre sempre vietato:
 - a) stazionare e pescare nei pressi di unità navali ormeggiate, e comunque ad una distanza inferiore a metri 5 (cinque) da cavi d'ormeggio;
 - b) sedersi sul ciglio banchina o su bitte lungo le banchine;
 - c) accedere alle aree portuali con condizioni meteomarine avverse;
 - d) stazionare e pescare al di fuori delle aree destinate al camminamento pedonale;
 - e) stazionare e pescare su moli e massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali, ovunque situati.

Articolo 4

DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE

1. Nelle aree demaniali marittime individuate all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento, l'accesso veicolare (in uno con il transito, la sosta e la fermata) è consentito esclusivamente ai veicoli, motocicli, ciclomotori e mezzi in genere comunque denominati che siano muniti di permesso in corso di validità rilasciato dalla Capitaneria di porto, come disciplinato al successivo articolo 6.
2. È consentito il solo transito di biciclette (definito quale veicolo a due ruote gommate, poste l'una dietro l'altra, fatto di norma per una sola persona che, a cavalcioni su un sellino, aziona con la sola forza muscolare delle gambe la ruota) a velocità di "passo d'uomo", e comunque solo ed esclusivamente nelle aree portuali ove non vi è in zona adiacente un percorso ciclabile dedicato; in ogni caso, non è mai consentito il transito di biciclette tra il ciglio banchina e la linea gialla ove realizzata; tale distanza è da intendersi pari a metri 3 (tre) o, in caso di spazi più ristretti, metri 1,5 (unovirgolacinque) qualora non vi sia la linea gialla.
3. Per prioritari motivi di sicurezza ed il potenziale pericolo di incidenti, è fatto divieto assoluto di utilizzare in tutto l'ambito portuale di Rimini velocipedi a tre o più ruote, cicli elettrici, pattini, monopattini, skate-board, altri acceleratori di velocità e mezzi simili o assimilabili.
4. Nell'ambito portuale di Rimini i conducenti dei veicoli, motocicli, ciclomotori e mezzi in genere comunque denominati devono attenersi alle norme generali vigenti in materia di circolazione stradale, nonché alle seguenti prescrizioni particolari:

- a) La massima velocità consentita è di 10 (dieci) Km/h; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza nonché in generale di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche, dello stato del manto stradale e valutate come tali a cura e sotto la responsabilità del conducente stesso;
- b) È sempre vietato il sorpasso tra veicoli;
- c) È vietato effettuare manovre pericolose;
- d) È obbligatorio dare sempre la precedenza ai pedoni;
- e) La circolazione in Piazzale Boscovich e Molo di Levante dovrà avvenire di massima lungo una direttrice parallela alla linea gialla, comunque ad una distanza di sicurezza da quest'ultima, sotto la responsabilità ed a giudizio del conducente stesso;
- f) È fatto obbligo di verificare e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente;
- g) Eventuali fermate temporanee non rientranti nelle casistiche previste dall'articolo seguente, non dovranno comportare l'allontanamento del conducente dal veicolo;
- h) È vietato percorrere le aree destinate al transito di veicoli in senso contrario rispetto alla segnaletica verticale e orizzontale;
- i) Tutti i mezzi di trasporto pesanti, nonché quelli che non abbiano sufficiente visuale – a giudizio e sotto la responsabilità del conducente – all'interno dei propri "angoli ciechi", dovranno essere assistiti da personale a terra nel corso di ogni manovra;
- j) Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5 con riferimento alla fermata, è sempre interdetta la circolazione ed il transito all'interno del tratto compreso tra il ciglio banchina e la linea gialla.

Articolo 5

DISCIPLINA DELLA SOSTA E FERMATA

- 1. La sosta dei veicoli è consentita esclusivamente all'interno degli appositi stalli e con esposizione del relativo permesso.
- 2. La fermata è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario a compiere operazioni di carico, scarico o assistenza a favore di unità navali o esercizi commerciali siti in ambito portuale, e comunque nelle relative adiacenze; il personale conducente non potrà allontanarsi dal veicolo se non al fine di compiere le operazioni stesse.
- 3. La fermata è consentita anche oltre la linea gialla con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il veicolo non può mai avvicinarsi a meno di metri 1,5 (unovirgolacinque) dal ciglio banchina;
 - b) veicolo mantenuto parallelo al ciglio banchina;
 - c) ruote sterzanti non sterzate;
 - d) motore del veicolo spento, con la marcia inserita;
 - e) freno a mano del veicolo azionato;
 - f) "Segnalazione luminosa di pericolo", come definita dall'art. 151 del C.d.S. (cd. quattro frecce), attivata.
- 4. In ogni caso è sempre vietato:
 - a) intralciare oltre il tempo strettamente necessario aree operative di carico/scarico o zone di alaggio e varo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, o l'espletamento dei servizi di emergenza;
 - b) lasciare in fermata o sosta i rimorchi senza motrice;

- c) la sosta o la fermata con roulotte, caravan ed autoveicoli in ogni modo destinati ad utilizzo abitativo, nonché occupare ed adibire ad accampamento le aree che costituiscono lo stesso ambito portuale.
5. Alcune aree degli ambiti portuali individuate con segnaletica orizzontale di colore giallo e verticale sono riservate alla sosta di veicoli indicati nella stessa.
6. Resta inteso che in tutte le aree è consentita la sosta a mezzi di servizio di forze dell'ordine, di polizia e di corpi armati dello Stato.

Articolo 6

PERMESSO DI CIRCOLAZIONE NEL PORTO DI RIMINI

1. Il permesso di circolazione previsto dall'art. 4 del presente Regolamento è richiesto dagli utenti portuali, dagli operatori marittimi nonché dagli altri soggetti che a vario titolo necessitano di tale permesso, mediante apposita istanza, presentata dal proprietario del veicolo, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, redatta utilizzando il modello in allegato (All. 1) e munita degli allegati ivi elencati, da trasmettere via posta elettronica certificata all'indirizzo cp-rimini@pec.mit.gov.it, via email all'indirizzo cprimini@mit.gov.it, via raccomandata oppure a mano presso gli uffici di questa Capitaneria di porto. In caso di esigenze temporanee, l'istanza deve essere presentata almeno 48 ore prima del previsto accesso.
2. L'interessato può richiedere l'accesso in ambito portuale considerando le seguenti tipologie e soggetti abilitati:
- a) il permesso cartaceo di circolazione annuale conforme al modello n° 476 ("Mod. D") dell'ex Ministero della Marina Mercantile: ne possono fare richiesta i soggetti che svolgono attività lavorative e/o professionali con carattere di continuità e stabilità in ambito portuale; esso ha scadenza al 31 dicembre dell'anno per il quale è stato rilasciato. I soggetti legittimati alla richiesta di tali permessi devono appartenere a una delle seguenti categorie:
- concessionari nell'ambito delle rispettive concessioni e limitatamente all'oggetto della concessione medesima;
 - comandanti e armatori delle unità da pesca che fanno porto base a Rimini;
 - agenzie marittime, chimico del porto, compensatori di bussola e tutte quelle figure d'interesse per la comunità portuale;
- b) nulla osta/autorizzazione accesso ambito portuale: ne possono fare richiesta quelle attività lavorative che per esigenze annuali hanno necessità di accedere in ambito portuale (es. distributori, fornitori per concessionari, tecnici per unità navali e tutte quelle attività che hanno effettuato iscrizione art.68 C.N.);
- c) nulla osta/autorizzazione temporaneo accesso ambito portuale: ne possono fare richiesta quelle attività che per brevi periodi hanno necessità di accedere in ambito portuale;
- d) badge elettronico (come definito dal successivo comma 3): a corredo del permesso di cui alla lettera a), ne possono fare richiesta i concessionari ovvero i comandanti/armatori di unità navali che per esigenze lavorative hanno necessità di accedere all'interno del piazzale Boscovich. In tale istanza dovrà essere precisata altresì l'esigenza di ottenimento del badge elettronico necessario per aprire le

sbarre automatizzate site all'accesso del Piazzale Boscovich; la validità di tale badge elettronico rimane strettamente vincolata a quella del permesso cartaceo.

- 3. Fermo restando l'obbligo di esibizione previsto al successivo comma 5, in caso di mancata richiesta/rilascio del badge elettronico (o di modalità alternative mediante nulla osta temporaneo), il solo permesso di circolazione non autorizza l'accesso al Piazzale Boscovich e molo di Levante tramite le sbarre automatizzate.**
- 4. La presentazione dell'istanza di rinnovo dei permessi di circolazione aventi validità annuale (da formalizzarsi utilizzando il modulo in allegato 1 entro il 31 dicembre dell'anno di validità del permesso da rinnovarsi) ne proroga automaticamente la validità sino alla data di rilascio del nuovo permesso; all'atto di tale rinnovo non verrà rilasciato un nuovo badge elettronico (qualora già rilasciato all'atto del primo permesso), ma verrà automaticamente prorogata la validità di quello già in possesso del richiedente.**
- 5. Il permesso di circolazione (o nulla osta temporaneo) deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori a richiesta delle Autorità.**
- 6. La mancata esposizione o esibizione, ai fini del controllo e della vigilanza, equivale alla mancanza del possesso di un valido permesso di accesso.**
- 7. Il permesso di circolazione in porto può essere revocato o limitato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Autorità marittima per contingenti necessità o sopravvenute esigenze tecnico-portuali.**
- 8. La sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno legittimato il rilascio del permesso di accesso in ambito portuale ovvero il suo uso improprio ne comportano la revoca, con conseguente obbligo in capo all'interessato di restituzione immediata dello stesso (in uno all'eventuale badge elettronico associato a tale permesso) alla Capitaneria di porto che lo ha rilasciato.**
- 9. In caso di mancato rinnovo del permesso di circolazione avente validità annuale è fatto obbligo, in capo all'interessato, di restituire dell'eventuale badge elettronico associato che sarà comunque disattivato.**
- 10. In caso di furto/smarrimento del permesso/badge elettronico, deve essere presentata denuncia agli Organi di Polizia. Copia di tale denuncia dovrà pervenire, a cura dell'interessato, alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto.**
- 11. Possono accedere in ambito portuale per l'adempimento dei propri compiti istituzionali senza necessità dell'ottenimento dei permessi previsti dal comma 2 le seguenti figure:**
 - i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che accedono per motivi di servizio;**
 - il personale in possesso delle tessere di libero accesso ai porti nazionali, valevoli per l'anno in corso, rilasciate dal competente Ministero;**
 - il personale di soccorso e delle pubbliche assistenze in caso di emergenza;**
 - altri soggetti che, a giudizio dell'Autorità Marittima, abbiano necessità di accedere in ambito portuale in connessione all'esercizio di pubblici poteri o per pubbliche finalità.**

Articolo 7
TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le norme del presente Regolamento sono adottate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza della persona.
2. I dati personali registrati in sede di presentazione della richiesta per il rilascio di accesso al porto di cui all'articolo precedente sono quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto e possono essere utilizzati solo nell'ambito di tali finalità.

Articolo 8
VARCHI DI ACCESSO VEICOLARE

1. L'accesso e l'uscita dei veicoli, motocicli e ciclomotori all'ambito portuale sono consentiti solo ed esclusivamente dai varchi sotto indicati.

ACCESSO:

- A. Piazzale Boscovich e Molo di Levante (Banchina Capitan Giulietti): attraverso il varco sito tra il Piazzale Largo Boscovich e via Destra del Porto, munito di sbarre automatizzate e cancello carrabile; quest'ultimo viene mantenuto chiuso in particolari circostanze e potrà essere aperto esclusivamente dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Rimini previa richiesta tramite citofono posizionato nei pressi del cancello stesso;
- B. Area portuale in via Destra del porto: attraverso il varco sito all'intersezione tra la via Destra del Porto e viale Flavio Gioia;
- C. Area cantieri in via Sinistra del porto: attraverso il varco sito in via Sinistra del Porto.

USCITA:

- A. Piazzale Boscovich e Molo di Levante: coincidente con il varco d'ingresso;
 - B. Area portuale in via Destra del porto: l'area si compone di due sensi unici, il cui bivio si trova in corrispondenza dell'unico varco di accesso; con direzione mare, il varco di uscita corrisponde all'intersezione tra via Ramusio e via Destra del Porto; con direzione monte, il varco di uscita corrisponde alla confluenza con via Destra del Porto, oltre il giardino "I Ragazzi del Parsifal";
 - C. Area cantieri in via Sinistra del porto: coincidente con il varco d'ingresso.
2. Tutte le restanti aree portuali non sono munite di varchi di accesso/uscita; la relativa disciplina è contenuta nei successivi articoli.
3. Il varco antistante "I giardini della Capitaneria di Porto" in via Destra del porto è da ritenersi destinato esclusivamente all'ingresso e/o uscita in caso di necessità e/o urgenza, il cui utilizzo è subordinato alla preventiva autorizzazione di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 9
DISCIPLINA PARTICOLARE DELLA VIABILITÀ IN RIVA DESTRA DEL PORTO

1. Fatte salve le disposizioni generali di cui agli articoli precedenti, nonché le limitazioni e interdizioni disposte per svolgimento di operazioni commerciali di unità da carico/passeggeri

soggette a vincoli di security, sono di seguito indicate le peculiarità di alcune zone site sulla Riva Destra del porto.

2. In tutte le aree del presente articolo trovano applicazione provvedimenti amministrativi di interdizione temporanea della circolazione pedonale e veicolare in occasione di operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo di merci, rifornimento di carburante a mezzo autobotte ad unità navali, manifestazioni pubbliche o accosto di unità soggette a security.
3. L'area portuale compresa tra l'inizio della passeggiata sopraelevata del capanno da pesca e fino alle scogliere in testata alla banchina oltre il locale denominato "Rock Island" (area adiacente al fanale giallo) è destinata alla sola circolazione pedonale.
4. La passeggiata sul pennello frangiflutti posto perpendicolarmente al molo di levante, a protezione dell'imboccatura portuale, è destinato al solo transito pedonale; a tal fine, si fa espresso ed integrale rinvio allo specifico provvedimento adottato dal competente Ufficio del Comune di Rimini, in premessa citato.
5. In aggiunta alle prescrizioni ivi indicate (consistenti nel divieto di transito in condizioni meteomarine avverse o nelle ore notturne, ed in ogni caso al di fuori del camminamento pedonale), è altresì vietato l'accesso con cicli, monopattini, velocipedi ed altri mezzi simili o assimilabili nonché sedersi, passeggiare o depositare mezzi di locomozione sui massi posti a protezione.
6. Nell'area compresa tra il cancello non automatizzato in ferro sito in radice al molo di Levante, ed il restringimento pedonale adiacente al capanno da pesca, vige un regime di viabilità a senso unico alternato, con precedenza per i veicoli in uscita (e quindi diretti verso il Piazzale Boscovich).
7. All'occorrenza trovano applicazione ordinanze di polizia marittima di interdizione temporanea della circolazione pedonale e veicolare in occasione di operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo di merci, rifornimento di carburante a mezzo autobotte ad unità navali o accosto di unità soggette a security.
8. Nell'area compresa tra il confine dell'area assentita in concessione al "Consorzio Linea Azzurra" (adiacente al varco di accesso al Piazzale Boscovich) ed il cancello non automatizzato in ferro sito in radice al molo di Levante, vige un regime di viabilità a doppio senso di marcia.
9. Nella banchina della darsenetta assentita in concessione al Club Nautico, è consentito esclusivamente l'accesso pedonale.
10. Nell'area circostante l'edificio del Faro, è consentito esclusivamente l'accesso pedonale.
11. Nell'area portuale compresa tra l'area pedonale adiacente all'edificio del Faro di Rimini (esclusa) alla confluenza con via Destra del porto, oltre i giardini "I ragazzi del Parsifal", vige un regime di viabilità composto da due sensi unici, diretti dall'unico varco di ingresso verso i due varchi di uscita.
12. Dalla banchina portuale di via Destra del Porto, oltre i giardini "I ragazzi del Parsifal", al ponte della Resistenza, è consentito esclusivamente l'accesso pedonale (i cicli dovranno mantenersi esclusivamente sulla pista ciclabile adiacente alla passeggiata pedonale).

Articolo 10

DISCIPLINA PARTICOLARE DELLA VIABILITÀ IN RIVA SINISTRA DEL PORTO, NELL'AREA OFFICINE/CANTIERI NAVALI /SCALO DI ALAGGIO ED IN VIA ORTIGARA

1. Fatte salve le disposizioni generali citate di cui agli articoli precedenti, sono di seguito indicate le peculiarità di alcune zone site sulla Riva Sinistra del porto.
2. Nell'area di via Sinistra del porto, costituita dalla parte pavimentata in ciottoli della banchina compresa tra il Ponte dei Mille e l'area in uso a forze di polizia/dell'ordine, è consentito l'accesso pedonale anche nell'area compresa tra la linea gialla ed il ciglio banchina, ad eccezione della fascia di metri due (2 mt.) da quest'ultima.
3. Nell'area cantieri navali vige un regime di viabilità a senso unico alternato, con precedenza per i veicoli in uscita (e quindi diretti verso monte).
4. Tenuto conto che tale area ha spazi ristretti di manovra e ferma restando la responsabilità e la vigilanza dei concessionari, è fatto obbligo di presenza di personale a terra di assistenza alle manovre di tutti i mezzi di trasporto pesanti, nonché quelli che non abbiano sufficiente visuale – a giudizio e sotto la responsabilità del conducente – all'interno dei propri “angoli ciechi”.
5. All'ingresso della zona cantieri navali, in corrispondenza degli ormeggi delle dipendenti unità navali “Guardia Costiera”, è installato un dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) di cui all'art. 179, co. 6°, lett. b) del D.P.R. n. 495/1992, interessante tutta la larghezza della carreggiata.
6. Nell'area ove insiste il pubblico scalo di alaggio sono sempre vietati la sosta e la fermata, fatta eccezione per i mezzi autorizzati impegnati in attività di varo/alaggio presso tale scalo, ove potranno fermarsi esclusivamente per il tempo strettamente necessario a compiere le tali operazioni.
7. L'area circostante il ristorante “4 Colonne” è destinata esclusivamente al transito pedonale e ciclabile (quest'ultimo esclusivamente in corrispondenza della pista ciclabile).

Articolo 11

VIABILITÀ AREE ASSENTITE IN CONCESSIONE

1. Tutte le aree assentite in concessione sono, a cura del concessionario, opportunamente delimitate con segnaletica verticale ed orizzontale.
2. L'accesso a tali aree è consentito esclusivamente a mezzi e persone autorizzati dal concessionario.
3. La circolazione veicolare e pedonale nonché l'utilizzazione in generale delle aree in concessione è regolata dal concessionario, con l'osservanza delle norme generali di sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 272/1999 nonché dalle altre norme specifiche per materia, vigenti in ambito portuale.
4. I concessionari devono organizzare le proprie aree al fine di non intralciare la viabilità comune e di garantire, in ogni caso, un immediato accesso ad eventuali mezzi di soccorso.

Articolo 12
DEROGHE ED ECCEZIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai veicoli di servizio di Forze di Polizia, delle Forze dell'Ordine e dei Corpi Armati dello Stato ed ai Vigili del Fuoco.
2. L'accesso al Piazzale Boscovich ai mezzi di cui al punto 1 tramite le sbarre automatizzate, potrà avvenire previa richiesta effettuata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Rimini mediante il citofono installato nei pressi delle stesse, ferma restando l'immediata apertura continua delle stesse da parte della medesima Sala Operativa in caso di emergenze.
3. L'art. 6 del presente Regolamento non si applica:
 - a) ai veicoli di imprese esercenti un pubblico servizio (ritiro rifiuti, ecc.);
 - b) ai veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione locale (*accesso in spiaggia, eventi alla "casa dei matrimoni", ecc.*), trasmessa per conoscenza a questa Autorità marittima con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data del previsto accesso all'ambito portuale.
4. I veicoli di cui ai paragrafi a) e b) del comma precedente potranno permanere all'interno dell'ambito portuale per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni predette; l'accesso al Piazzale Boscovich tramite le sbarre automatizzate potrà avvenire previa richiesta effettuata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Rimini mediante il citofono installato nei pressi delle stesse (salva la facoltà, a cura della Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria, di individuare con i responsabili dell'Amministrazione locale un'idonea alternativa soluzione di maggior praticità).
5. Eventuali ulteriori deroghe necessarie per esigenze particolari, non contemplate dal presente Regolamento, saranno rilasciate dalla Capitaneria di Porto con proprio motivato provvedimento.

Articolo 13
CIRCOLAZIONE ANIMALE

1. Le persone fisiche hanno facoltà di avere al seguito animali di compagnia e/o d'affezione come definiti dalle vigenti disposizioni sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
2. Resta inteso che dovranno essere rispettate le seguenti misure:
 - a) l'animale deve essere tenuto al guinzaglio e il proprietario o chi lo conduce e ne ha la responsabilità deve avere al seguito una museruola quando ne è previsto l'uso;
 - b) il proprietario o chi lo conduce e ne ha la responsabilità, ha l'obbligo di raccogliere e smaltire le deiezioni.

Articolo 14
NORME DI PRUDENZA E RESPONSABILITÀ

1. Le banchine del porto canale di Rimini sono prive di varchi di accesso presidiati e di barriere di ritenuta contro la caduta in acqua di veicoli e persone.
2. Le zone portuali oggetto della presente disciplina sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima, ad aree di lavoro o di cantiere, pertanto potenzialmente pericolose anche e soprattutto per i non addetti ai lavori. Coloro che le frequentano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere.
3. I responsabili delle Società armatrici operanti in porto devono adottare le necessarie misure di sicurezza (distanza di rispetto, segnalazioni audio e visive, presidi di vigilanza, etc.) al fine di evitare rischi per l'incolumità dei passeggeri, degli equipaggi e dei pedoni che dovessero sostare in banchina durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimentazione e lavoro.
4. La particolare esposizione agli elementi meteo marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, di danni al selciato ed al piano di calpestio. Pertanto, si raccomanda all'utenza in generale, di adottare la massima cautela nel transitare in ambito portuale.
5. In virtù di quanto sopra rappresentato, l'Autorità marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.
6. In ogni caso, in considerazione della natura dei siti e degli spazi di manovra di banchina, la circolazione dei pedoni, dei cicli, motocicli e delle autovetture su tutto l'ambito portuale è rimessa alla valutazione del prudente apprezzamento dell'utenza che ne assume la piena ed incondizionata responsabilità, salvi eventuali diritti verso terzi.

Articolo 15
COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEOMARINE AVVERSE

1. È sempre vietato l'accesso in porto in presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli (con innalzamento del livello di marea ed onde sovrastanti i moli e le banchine) e, in generale, nei casi di scarsa visibilità.
2. In presenza di situazioni di criticità ed emergenza connessi alle condizioni meteorologiche segnalate mediante allerta meteo da parte delle Autorità competenti o comunque in caso di vento intenso, innalzamento del livello di marea e onde sovrastanti i moli e le banchine e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, tutti gli accessi veicolari e pedonali sono vietati all'interno del Piazzale Boscovich ovvero molo di Levante.
3. Nell'ambito portuale, in ogni caso, i pedoni sono tenuti a regolare la propria andatura in funzione del manto stradale, delle condizioni meteorologiche, dell'illuminazione e della viabilità con particolare riguardo alle attività portuali (cantieristica, movimentazione e trasporto di materiali con mezzi meccanici, ecc.) prestando la massima attenzione in mancanza di recinzione o barriere d'interdizione sul ciglio banchina. L'Autorità marittima si riserva la facoltà di limitare e/o interdire, in casi di particolare necessità ed anche senza

obbligo di preavviso, il transito pedonale nell'ambito portuale per prioritarie esigenze di sicurezza.

4. Il divieto di cui ai precedenti commi vige anche nelle ore notturne in caso di malfunzionamento o assenza dell'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità.
5. Nei casi dei precedenti commi, l'utenza portuale ha facoltà di accesso per il tempo necessario alla messa in sicurezza delle unità o alla rimozione dei veicoli. In tali casi sono adottate tutte le cautele del caso.
6. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Forze di Polizia, dell'ordine e dei corpi armati dello Stato, Vigili del Fuoco, autorità sanitarie (AUSL e Uffici di Sanità Marittima), Autorità giudiziaria o qualsiasi altro mezzo preventivamente autorizzato da questa Autorità Marittima.

Articolo 16

OBBLIGHI RELATIVI ALLA SEGNALETICA (ORIZZONTALE E VERTICALE), ALLA CARTELLONISTICA IN AMBITO PORTUALE E ACCESSORI PER LA SICUREZZA

1. È fatto obbligo alla competente articolazione dell'ente locale, titolare delle funzioni gestionali in ambito portuale, di procedere alla realizzazione/posizionamento/mantenimento/manutenzione di tutta la segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) e di tutta la cartellonistica relativa alle aree del presente Regolamento, nonché alla chiusura dei varchi portuali non agibili, alla verifica della segnaletica esistente nonché alla posa/ manutenzione/ mantenimento in efficienza di dispositivi dissuasori del traffico.
2. L'Amministrazione comunale, anche d'intesa con l'Autorità Marittima, potrà valutare di procedere al posizionamento, anche mediante accordi con sodalizi attivi e riconosciuti in materia di gestione dell'emergenza/protezione civile, di specifici paletti con salvagenti anulari con cima galleggiante lunga almeno metri 25 (venticinque) nelle aree precipuamente destinate al transito pedonale, pronti all'impiego in caso di esigenza e/o per caduta accidentale in acqua.
3. Analogamente e nei medesimi tratti di cui al comma precedente, è fatto obbligo alla competente articolazione dell'ente locale titolare delle funzioni gestionali di installare specifici cartelli verticali indicanti l'assenza di protezione, il pericolo di caduta in acqua e la presenza di cavi di ormeggio in tensione.
4. La mancanza della segnaletica/cartellonistica di sicurezza, salvo che la stessa non integri inottemperanza o altro illecito amministrativo o penale, porterà a valutazione di interdizione delle aree per esigenze di sicurezza.

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ (_____) in data _____,
C.F. _____, residente a _____ (_____)
in via _____, cell. _____
e-mail/PEC _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque, a norma dell'art. 75 del D.P.R. cit., comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA DI ESSERE

1.

☐ Armatore	☐ Proprietario	☐ Comandante	☐ altro (specificare) _____
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--

dell'unità iscritta al nr. _____ di _____
denominata _____ tipo di unità _____

2.

☐ Titolare	☐ Rappresentante	☐ Dipendente
-----------------------------------	---	-------------------------------------

della Società _____
che esercita l'attività di _____
- nr. della concessione demaniale _____ (se esistente);
- iscrizione al reg ex art. 68 Cod. Nav. nr. _____ in data _____ (se necessario);
- iscrizione all'albo _____ (se necessario).

3.

☐ Altra categoria di utenza portuale

Specificare: _____

CHIEDE

Per i seguenti motivi: _____

il rilascio del:

- ☐ permesso cartaceo di circolazione ambito portuale anno _____;
- ☐ nulla osta annuale all'accesso ambito portuale anno _____;
- ☐ nulla osta temporaneo all'accesso ambito portuale:
dal giorno _____ al giorno _____
dal giorno _____ al giorno _____
dal giorno _____ al giorno _____
- ☐ badge elettronico di accesso al Piazzale Boscovich (permanente e con validità vincolata a quella del permesso cartaceo);

per il/i veicolo/i di seguito indicato/i:

N°	VEICOLO (marca e modello)	TARGA	NOME PROPRIETARIO*
1			
2			
3			
4			
5			

* In luogo del proprietario, può essere indicato l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, specificando tali qualità nella casella di destra.

A tale scopo, cosciente delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **dichiara** sotto la propria responsabilità:

- che i dati sopra indicati sono veri;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dalle norme che regolano la circolazione nell'ambito portuale di Rimini, che il sottoscritto dichiara di aver integralmente recepito;
- di aver compreso che la presentazione della presente istanza non costituisce autorizzazione all'esecuzione di quanto richiesto;
- di aver compreso che il permesso di circolazione, nulla osta ed il badge elettronico potranno essere utilizzati esclusivamente con i veicoli e per le motivazioni sopra individuate;
- di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di accesso in porto per motivi, o con veicoli, non indicati nella presente istanza;
- di aver compreso che la presente istanza potrebbe non essere presa in considerazione in tempo utile laddove venga presentata a meno di 48 ore prima dell'orario d'inizio dell'accesso richiesto;
- di essere consapevole che il veicolo potrà accedere in Porto solo se condotto dalla persona fisica (proprietario*) che ha richiesto l'autorizzazione o, in caso di società, da un dipendente che possa condurre il/i veicolo/i; dichiara altresì di essere in possesso di patente di guida in corso di validità e nel caso di società si dichiara che i dipendenti/autisti sono in possesso di idonea patente di guida in corso di validità;
- che i suddetti veicoli sono in possesso di assicurazione per responsabilità civile verso terzi in corso di validità.

Si impegna infine a:

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nella presente istanza;
- presentare denuncia a questa Capitaneria in caso di furto/smarrimento del badge e/o del permesso cartaceo;
- **che in caso di mancato rinnovo del permesso cartaceo o di cessazione del titolo che ne ha legittimato il rilascio, il badge elettronico dovrà essere riconsegnato alla scrivente.**

Si allega:

- 1) copia semplice di un documento di identità in regolare corso di validità del sottoscritto;
- 2) copia semplice della carta di circolazione dei veicoli elencati.

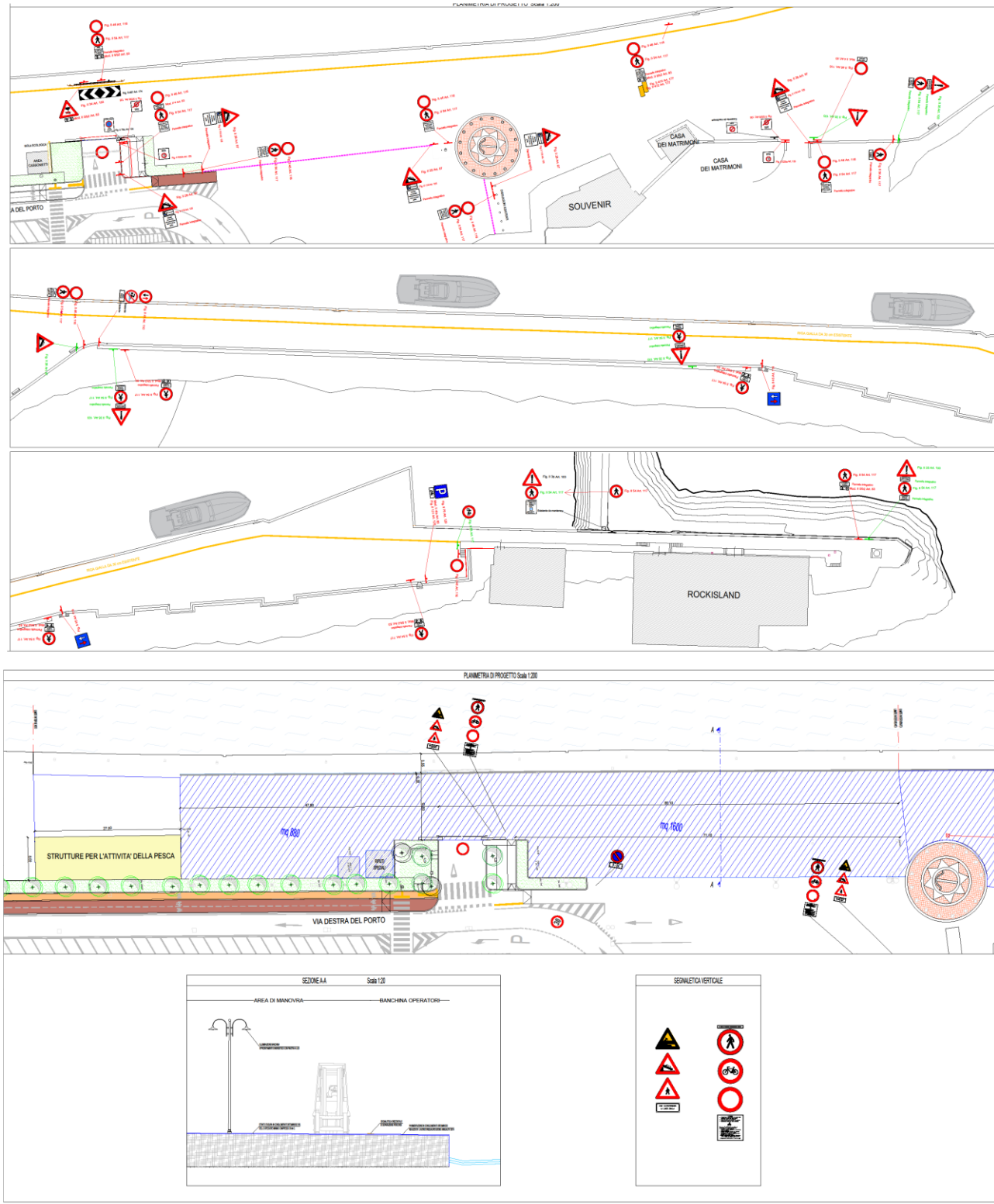
Rimini, _____

Il Richiedente

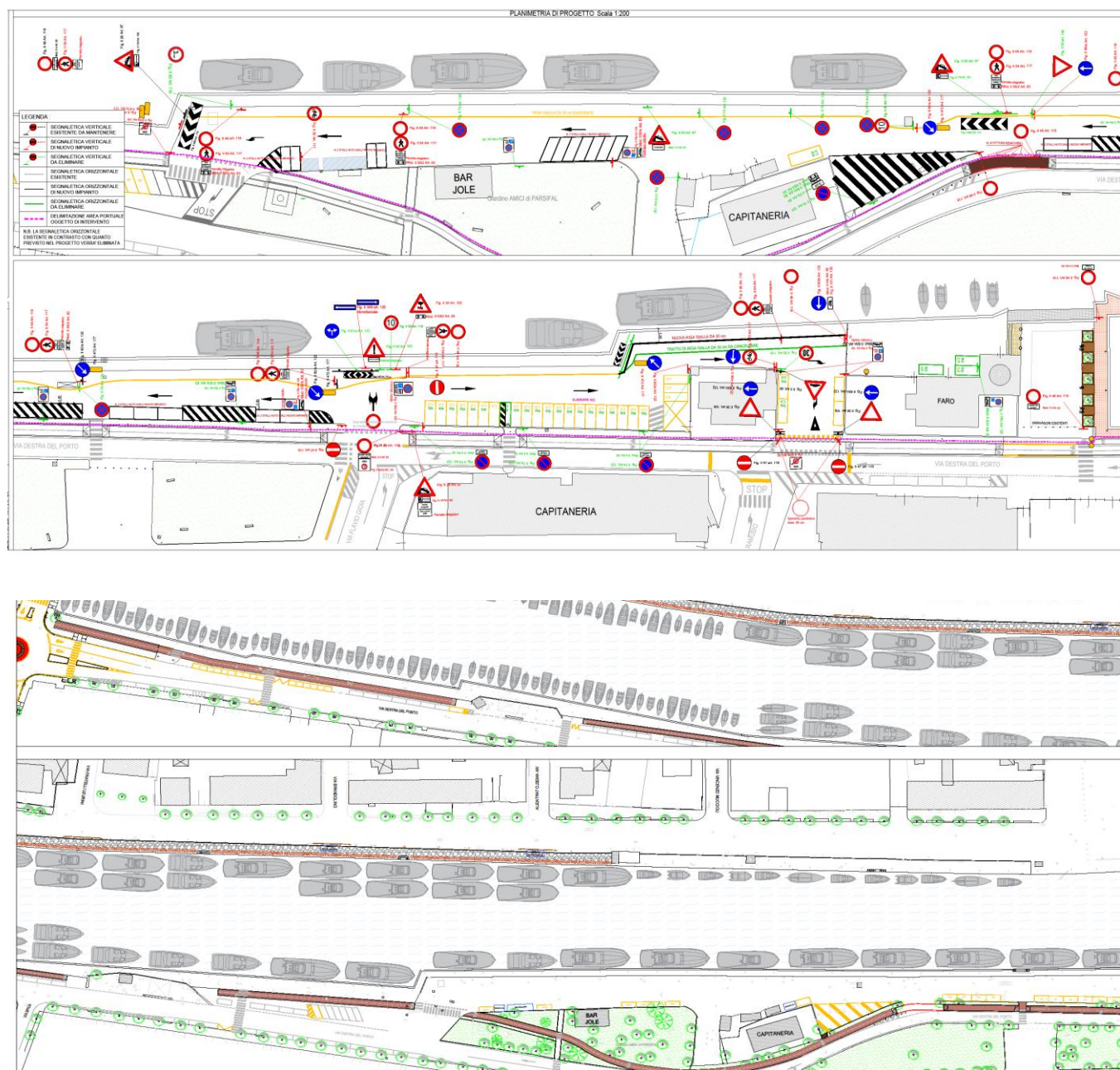
PLANIMETRIE

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta dei veicoli e delle persone nelle seguenti aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito portuale di Rimini.

ZONA A – Piazzale Boscovich e Molo di Levante (oltre l'accesso veicolare da via Destra del porto)



ZONA B – Area portuale di via Destra del porto
(area estesa dalla “Darsenetta Club Nautico” al ponte della Resistenza, compresa tra il ciglio banchina e la pista ciclabile esclusa)



ZONA C – Banchina e Area cantieri in via Sinistra del porto
(area compresa tra il ciglio banchina e la linea gialla)

e

ZONA E – Viale Ortigara

(area compresa tra il ciglio banchina adiacente lo scalo di alaggio e la linea gialla, inclusa l'area circostante il ristorante denominato "4 Colonne").

